REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/75 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1975

che completa il regolamento (CEE) n. 1108/68 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), l'organismo d'intervento designa il magazzino disponibile al quale deve essere consegnato il latte scremato in polvere offerto all'intervento ; che, salvo in casi particolari da determinare, il magazzino prescelto deve essere quello più vicino al luogo in cui si trova depositato il latte scremato in polvere ;

considerando che la capacità dei magazzini di cui dispone l'organismo d'intervento irlandese è attualmente praticamente esaurita ; che tale organismo d'intervento non può disporre tempestivamente di altri magazzini in territorio irlandese e deve quindi designare per i quantitativi che gli verranno offerti nei prossimi mesi dei magazzini da esso gestiti in un altro Stato membro, e precisamente nel territorio del Regno Unito ; che altri organismi d'intervento rischiano di dover far fronte a problemi simili e di dover ricorrere ad una soluzione analoga ;

considerando che, per la corretta applicazione della soluzione suddetta, è necessario completare il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1093/75 (6), affinché si tenga conto, all'atto del pagamento del prezzo d'acquisto, espresso in moneta nazionale dello Stato membro acquirente, degli importi compensativi monetari applicati per il trasporto del prodotto verso un magazzino situato nel territorio di un altro Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1108/68 è completato dal seguente articolo 3bis :

« *Articolo 3 bis*

1. Quando il magazzino disponibile più vicino designato dall'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68 è situato nel territorio di un altro Stato membro e negli scambi tra i due Stati membri interessati si applicano per il prodotto in questione importi compensativi monetari, all'atto del pagamento del prezzo d'acquisto l'organismo d'intervento acquirente :

a) riscuote un importo uguale alla differenza tra gli importi compensativi monetari applicati in occasione del trasporto verso il magazzino designato, se la differenza è positiva ;

b) paga al venditore un supplemento uguale a tale differenza, se la stessa è negativa.

Il pagamento del prezzo d'acquisto è subordinato alla produzione dei documenti giustificativi relativi all'effettiva applicazione degli importi compensativi monetari.

2. La vendita del latte scremato in polvere detenuto da un organismo d'intervento in un magazzino situato nel territorio di un altro Stato membro si effettua alle stesse condizioni dei prezzi praticate alla vendita dall'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato membro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(6) GU n. L 109 del 29. 4. 1975, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione